

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1224

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOPEZ, LIBERTINI, BOFFARDI,
CONDARCURI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, FAGNI,
GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI,
MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI
e VINCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1993

Autonomia del sistema universitario e degli enti di ricerca

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Titolo I	»	6
Titolo II	»	18
Titolo III	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - L'autonomia del sistema universitario, nel suo essere forma dell'adempimento di un dettato costituzionale, si pone come passaggio cruciale e ineludibile della ridefinizione dei livelli più alti dei nostri apparati formativi. È utile marcare il legame profondo e la continuità storica e politica tra gli indirizzi riformatori della vita universitaria e i principi fondamentali che costituiscono base e sostanza della stessa Costituzione repubblicana.

In questa ottica, il dispositivo di legge non può che andare a costituire il complesso delle norme generali di garanzia della libertà di insegnamento e di ricerca, nonché di legittimazione delle forme di autogoverno delle strutture e di valorizzazione della partecipazione democratica di tutti i soggetti attivi che compongono il mondo universitario.

Occorre sottolineare che questi principi, questi indirizzi generali vanno assumendo oggi valenze e connotati politici del tutto peculiari, proprio a fronte di un quadro di rapida e complessiva trasformazione dei processi produttivi che investono gli assetti presenti e futuri della società e che comportano una inedita centralità del lavoro intellettuale e dunque una inaudita rilevanza sociale e politica della produzione e della riproduzione dei saperi, a partire proprio dall'università.

In ragione di ciò, appare prioritaria la scelta di un progetto organico e alternativo ad una concezione meramente «privatistica» dell'autonomia universitaria, che capovolga le tendenze che mirano a frantumare e a gerarchizzare, per censo e per aree geografiche, gli apparati della formazione e della ricerca.

Al contrario, qui si cerca di disegnare una legge proiettata nella realtà di una funzione fortemente sociale dell'istituzione universi-

taria, capace di dare risposte concrete, non discriminanti, non squalificate, alle domande complesse emergenti dal contesto della società moderna, sia nella dimensione del mondo del lavoro che in quella della pressante e diffusa necessità di una crescita collettiva della conoscenza, della cultura e della ricerca di base. Si individua, quindi, un percorso fortemente autonomo nella definizione degli indirizzi didattici e scientifici, rigoroso nell'osservanza delle leggi dello Stato, garantito dalla necessità di un autentico autogoverno delle scelte politico-culturali a livello sia centrale che locale.

Volendo riassumere ed illustrare sommariamente i contenuti di questa proposta, potremmo dire innanzitutto che essa si pone come regolazione normativa di principi generali a cui i singoli atenei devono riferirsi nella più ampia libertà di organizzazione e definizione delle proprie politiche e delle proprie strutture.

Dividendo la materia in tre capitoli centrali (autonomia finanziaria, autonomia didattica e scientifica e strutture ed organi di governo), possiamo sintetizzare il disegno di legge nei seguenti punti.

Autonomia finanziaria

L'università è un'istituzione pubblica e deve quindi essere principalmente ed adeguatamente finanziata con fondi pubblici, in una politica di riequilibrio fra le singole realtà scientifiche e territoriali.

Pur non escludendo possibilità di contributi esterni per il finanziamento delle ricerche, si deve garantire che parte rilevante di questi finanziamenti siano comunque destinati alla ricerca autonoma di base e che i risultati delle ricerche siano sempre tutti pubblici (articoli 8, 10 e 11).

Autonomia didattica e di ricerca

È garantita la più ampia libertà scientifica e di accesso ai fondi di ricerca a tutti i professori e i ricercatori, senza distinzione di collocazione accademica e stato giuridico.

Così come, all'interno della programmazione del singolo corso di laurea, di diploma o di specializzazione, è garantita la libertà di insegnamento per ogni docente (articoli 8 e 9).

Autonomia statutaria e organizzativa

Ogni università adotta un proprio statuto, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme generali dell'autonomia.

Tra i compiti fondamentali dello statuto è la definizione degli organi di governo dell'ateneo, dei corsi di laurea, dei dipartimenti e delle facoltà, indicandone le funzioni, i compiti e la composizione, per la quale comunque deve essere garantita una democratica presenza di tutte le componenti universitarie (articolo 3).

In merito alle strutture universitarie d'ateneo, vogliamo qui esprimere la nostra convinzione che l'istituto della facoltà sia oggi ampiamente superato dalla logica funzionale di una organizzazione della ricerca e della didattica basata sui dipartimenti interdisciplinari e i corsi di laurea, di diploma e di specializzazione.

Per quanto riguarda il problema dell'incardinamento dei professori e dei ricercatori, riteniamo che esso dovrebbe spettare, come compito istituzionale, a strutture di aree scientifico-disciplinari omogenee, capaci di fornire di volta in volta, in una visione dinamica e non cristallizzata, le competenze scientifiche e didattiche ai corsi e ai dipartimenti.

In questo senso lo stesso passaggio qui prefigurato ad un organico nazionale unico sarebbe definito nelle unità d'area in relazione naturalmente alle necessità espresse dalle strutture anzidette.

Nella dimensione attuale, rimanendo la facoltà come struttura dell'università, si ritiene comunque di delegare alla stessa

solo i compiti istituzionali di incardinamento e quindi di richiesta di posti e di chiamata dei docenti (sentito però il parere dei corsi), delegando tutto il resto ai consigli di corso di laurea e di dipartimento (articolo 5).

Sono inoltre organi dell'università il rettore (eletto da tutti i professori e i ricercatori e dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo eletti negli organi di governo), il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

Sulla questione degli studenti riteniamo inutile, se non politicamente sbagliato, proporre strutture separate di rappresentanza, quali i senati e i consigli studenteschi.

Tali organismi, già conosciuti nel passato e cancellati dalle stesse iniziative studentesche, avrebbero solo la funzione ed il risultato di «segregare» lo studente in uno sterile ed improduttivo esercizio di politica formale, non potendo assolutamente incidere nella dimensione reale della politica universitaria.

Noi vogliamo invece che gli studenti abbiano la possibilità ed il diritto di essere presenti in tutte le strutture di governo, abbiano libertà di intervento e di voto, al pari di tutte le altre componenti.

Un ultimo punto ci interessa di riportare in questo quadro sintetico di presentazione e riguarda il problema del Consiglio universitario nazionale (CUN).

Un'autonomia universitaria è pensabile e può essere tale se può darsi un proprio organo di autogoverno nazionale.

Questo ruolo potrebbe essere svolto dall'attuale CUN, rivedendo i suoi compiti attuali e dandogli appunto le funzioni di luogo centrale dell'autogoverno prevedendo per gli altri organismi oggi presenti, quali ad esempio la conferenza dei rettori, un ruolo strettamente consultivo.

Per questi motivi ci sembra impossibile non includere in questo disegno di legge la riforma funzionale e strutturale del CUN, ritenendo, tra l'altro, la sua definizione anticipata, nell'ambito della legge 19 novembre 1990, n. 341, impropria e non rispondente alle necessità prima espresse e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fortemente condivise all'interno del mondo universitario.

Proponiamo quindi che la normativa sul CUN sia ridiscussa nell'ambito del presente disegno di legge ed in questo senso, proprio per i compiti che dovrebbe assumere, di reale rappresentanza delle autonomie scientifiche e didattiche dell'università italiana, che esso debba essere di composizione completamente elettiva, paritetica fra tutte le componenti (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti) e rappresentativa in modo equilibrato di tutte le aree scientifico-disciplinari.

Per quanto riguarda gli enti di ricerca a carattere non strumentale, per cui valgono

gli stessi principi previsti dal presente disegno di legge per l'autonomia del sistema universitario, si propone che tali enti siano dotati di ordinamenti autonomi, mediante l'adozione di propri regolamenti.

Tali regolamenti disciplinano organi, modalità, criteri, norme e procedure per il funzionamento, con riferimento ai principi dell'autonomia degli enti di ricerca, principi che si applicano anche alle attività di ricerca comunque svolte all'interno delle istituzioni pubbliche a carattere non economico. Si è ritenuto infine opportuno inserire la ridefinizione della natura e dei compiti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

(Principi generali)

1. Il sistema universitario nazionale è costituito dalle università e dagli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati università. Sono organi di governo del sistema il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Consiglio universitario nazionale (CUN).

Art. 2.

(Funzioni dell'università)

1. Le università sono istituzioni pubbliche, finanziate dallo Stato, dotate di personalità giuridica e non aventi fini di lucro. In attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, le università hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca sono emanati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, e dalla presente legge, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, diritto allo studio universitario, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Le università esplicano funzioni di formazione, di ricerca e di servizio; a tal fine si dotano di biblioteche, laboratori, centri, sistemi informativi e attrezzature.

Provvedono altresì alla riqualificazione e al perfezionamento professionale del personale tecnico e amministrativo.

4. Le università devono garantire la regolarità e la qualità degli esiti formativi degli studenti. Assicurano strumenti e servizi per l'orientamento attivo nella scelta dei corsi e per l'assistenza durante gli studi, con particolare riguardo agli studenti lavoratori, stranieri, portatori di *handicap* e al problema dell'abbandono degli studi.

5. Per l'espletamento dei propri compiti le università possono, tra loro e con enti nazionali ed esteri:

a) stipulare accordi di cooperazione, di collaborazione e committenza, nonché convenzioni e contratti;

b) costituire centri interuniversitari;

c) partecipare a consorzi.

6. Le università possono ricevere finanziamenti e contributi per attività di ricerca finalizzata. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di ciascuna struttura interessata.

7. Le università assicurano la pubblicità delle ricerche svolte, anche di quelle realizzate per conto di terzi. Le strutture e i centri, i singoli ed i gruppi documentano pubblicamente i risultati delle attività svolte e le risorse utilizzate.

8. Ogni università istituisce una propria anagrafe delle ricerche.

Art. 3.

(Autonomia statutaria)

1. Ogni università adotta uno statuto che:

a) definisce gli organi e le strutture scientifiche, didattiche e di servizio, garantendo comunque la presenza equilibrata di tutte le componenti universitarie;

b) disciplina compiti, procedure costitutive e competenza regolamentare, durata e composizione degli organi e delle strutture;

c) determina i corsi di studio, l'attività di formazione e i servizi didattici integrati-

vi, di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e alla legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) indica le strutture alle quali è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa, disciplinata dal regolamento di ateneo, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) fissa i criteri generali sulla cui base organi e strutture stipulano accordi di cooperazione e convenzioni di collaborazione e di committenza con soggetti esterni.

2. Lo statuto definisce criteri, procedure e strumenti per la verifica della produttività delle strutture e del rapporto costi-benefici sia per la spesa corrente, sia per gli investimenti.

3. Lo statuto contiene la carta dei diritti degli studenti e le relative norme di attuazione.

4. Per la revisione dello statuto si applica la procedura di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le materie di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo. Per le rimanenti materie di cui al predetto comma 1, lo statuto prevede una procedura semplificata di revisione, indicando altresì gli organi competenti a provvedervi.

Art. 4.

(Autonomia regolamentare)

1. Le università disciplinano con propri regolamenti:

a) lo svolgimento delle attività di formazione e di ricerca;

b) le modalità attuative inerenti la materia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. I regolamenti disciplinano, in conformità alle leggi, le materie relative al personale, nell'ambito dei principi di autonomia.

3. Le università regolamentano i rapporti degli studenti con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

4. I regolamenti, proposti e deliberati da organi e strutture indicati dallo statuto, vengono emanati con decreto del rettore e pubblicati nel bollettino ufficiale di ateneo.

Art. 5.

(Autonomia organizzativa)

1. Sono organi dell'università: il rettore, il senato accademico, il consiglio d'amministrazione. Le università si organizzano in facoltà, in corsi di laurea e in dipartimenti. Gli organi di governo e le strutture didattiche, scientifiche e di servizi possono costituire al loro interno giunte esecutive.

2. Le università hanno piena capacità di diritto pubblico e privato. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi operano nonché degli studenti.

3. Il rettore è eletto tra i professori e i ricercatori secondo la procedura stabilita dall'articolo 97, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le modalità di formazione dell'elettorato attivo sono determinate dallo statuto. Il rettore rappresenta legalmente l'università ed emana gli statuti ed i regolamenti.

4. Il senato accademico, presieduto dal rettore, esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle materie dell'autonomia universitaria. Esso comunque:

a) delibera, entro le compatibilità di bilancio fissate dal consiglio di amministrazione, il piano triennale di sviluppo di ateneo e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente e a quella in conto capitale;

b) ripartisce i posti del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo;

c) delibera l'istituzione di centri e di servizi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio.

5. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure elettive del senato accademico.

co, nel quale sono rappresentate le grandi aree scientifico-disciplinari. La composizione del senato accademico dovrà comunque garantire rappresentanze paritetiche delle componenti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

6. Il consiglio di amministrazione, eletto dal senato accademico e presieduto dal rettore, ha la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e contabile dell'università. Per le materie che siano rilevanti in ordine alle competenze del senato accademico il consiglio di amministrazione delibera su proposta di quest'ultimo.

7. Lo statuto disciplina la composizione del consiglio di amministrazione, del quale è membro di diritto, con voto consultivo, il direttore amministrativo; può prevedere un'integrazione dell'organo, con voto favorevole di due terzi dei componenti del senato accademico, con rappresentanti, in numero non superiore ad un quinto dei componenti, di enti interessati alle attività dell'università.

8. Lo statuto disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi e nelle strutture didattiche dell'università. Nelle strutture didattiche è prevista una equilibrata rappresentanza degli studenti rispetto alle altre componenti, con diritto di voto.

9. Le facoltà sono strutture di incardinamento dei professori per grandi aree scientifico-disciplinari ed hanno il compito di provvedere alla richiesta di posti e alle chiamate per la copertura degli insegnamenti. Le facoltà sono rette da consigli composti da tutti i professori e i ricercatori afferenti e da una rappresentanza degli studenti eletta sulla base delle norme statutarie. Ogni consiglio di facoltà elegge un preside scelto tra i professori e i ricercatori.

10. Lo statuto assicura ai corsi di laurea autonomia organizzativa e di funzionamento almeno sulle seguenti materie:

a) programmazione e organizzazione annuale delle attività didattiche in collaborazione con i dipartimenti;

b) definizione dei profili curricolari dei corsi di studio;

c) istituzione di centri di orientamento per la formulazione dei piani di studio;

d) organizzazione delle attività di tutorato;

e) disciplina delle prove di verifica e valutazione.

11. I corsi di laurea sono retti da un consiglio composto da tutti i professori e i ricercatori afferenti, da rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti eletti sulla base delle norme statutarie. Il consiglio di corso di laurea elegge un presidente, scelto tra i professori e i ricercatori ad esso afferenti. Al consiglio di corso di laurea sono altresì riservate la distribuzione dei compiti didattici e l'auto-organizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentiti i dipartimenti interessati.

12. I dipartimenti si costituiscono come unità di ricerca e insegnamento che aggregano ed organizzano aree scientifiche e disciplinari omogenee; promuovono e coordinano le attività di ricerca; concorrono alla programmazione delle attività didattiche; organizzano ed esplicano attività formative, compresi i corsi per il dottorato di ricerca; formulano pareri ai consigli dei corsi di laurea sulle materie di competenza di questi ultimi.

13. Il dipartimento è retto da un consiglio composto da tutti i professori e i ricercatori afferenti, da rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti eletti sulla base delle norme statutarie. Il consiglio di dipartimento elegge un direttore scelto tra i suoi componenti.

Art. 6.

(Autonomia degli studenti)

1. Gli studenti godono di autonomia organizzativa e determinano, anche tramite *referendum*, le procedure costitutive e l'articolazione degli organismi dell'autonomia studentesca.

Art. 7.

(Comitato per le pari opportunità)

1. Ogni università istituisce, con il proprio statuto, un comitato per le pari opportunità, che opera per attuare nell'università i principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 8.

(Autonomia scientifica)

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione dei laboratori e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari e internazionali, ai sensi della normativa vigente.

2. La quota del 60 per cento dello stanziamento annuale per la ricerca universitaria, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ripartita con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, che si avvale della consulenza di una commissione di ateneo per la ricerca. Il regime di tempo pieno costituisce uno dei criteri obiettivi per la ripartizione dei fondi.

3. Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione di ateneo per la ricerca, assegna ogni anno direttamente ai dipartimenti, sulla base del programma analitico presentato dai rispettivi consigli, una quota dei fondi di cui al comma 2 per l'acquisto di attrezzature per la ricerca.

4. Le università trasmettono annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e al Consiglio universitario nazionale (CUN) una relazione sull'attività svolta dalle proprie strutture scientifiche.

Art. 9.

(Autonomia didattica)

1. Le università hanno autonomia statutaria su qualsiasi aspetto della funzione didattica non disciplinato dalla presente legge e nel rispetto dei principi che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici.

2. Le università trasmettono annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Consiglio universitario nazionale (CUN) una relazione sull'attività svolta dalle proprie strutture didattiche.

Art. 10.

(Autonomia finanziaria)

1. Le università provvedono in autonomia alla gestione delle risorse finanziarie.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

«2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

- a) al personale;
- b) al funzionamento delle università;
- c) all'edilizia universitaria e ai grandi impianti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
- d) alla ricerca scientifica universitaria».

3. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, le parole «della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «delle lettere b) e c)».

4. Per il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. Ferma restando la facoltà di destinare una quota dei proventi derivanti dalle

prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fondo comune di ateneo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, gli statuti e i regolamenti, nel disciplinare le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica, determinano la quota delle relative entrate, in misura non inferiore al 10 per cento. Tale quota è ripartita annualmente tra le strutture scientifiche che risultino escluse dalla domanda di ricerca esterna. Un ulteriore 10 per cento dei proventi derivanti da convenzioni, contratti e altre forme di cooperazione scientifica verrà destinato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il finanziamento dei contratti di programma di cui all'articolo 11.

6. Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle università, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è svolto esclusivamente con un'unica relazione annuale al Parlamento, con esclusione della dichiarazione di regolarità dei conti consuntivi e del controllo sui singoli atti.

Art. 11.

(Contratti di programma)

1. Fermo restando il finanziamento ordinario destinato dallo Stato alle università, ai fini del riequilibrio del sistema universitario e per la realizzazione di particolari programmi di sviluppo di singole università, possono essere stipulati appositi contratti di programma fra ciascuna università e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I contratti di programma, di durata non superiore al triennio, devono indicare le azioni di competenza di ciascuno dei soggetti contraenti, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti in caso di grave inadempimento da parte dell'università. Lo Stato si impegna comunque, ove necessario, e con esplicita dichiarazione a soddisfare l'eventuale fabbisogno finanziario per la

realizzazione degli obiettivi perseguiti con i singoli programmi di sviluppo.

3. I contratti di programma sono stipulati, per conto dello Stato, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. I trasferimenti dal bilancio dello Stato a quelli delle università necessari per la realizzazione dei programmi avvengono con cadenza annuale, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio indicati dal contratto.

Art. 12.

(Attività sportive)

1. Gli statuti delle università disciplinano le modalità di organizzazione e finanziamento delle attività sportive in ambito universitario, nonché le modalità di gestione degli impianti sportivi.

2. La legge 28 giugno 1977, n. 394, è abrogata.

3. Per l'anno 1993 lo stanziamento iscritto al capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica viene ripartito fra le università con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza permanente dei rettori. Per gli anni successivi le modalità di ripartizione vengono indicate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione annuale dello Stato.

Art. 13.

(Personale)

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di stato giuridico del personale sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, ad eccezione di quelle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concernenti il reclutamento ed i trasferimenti ad altra sede dei professori.

2. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica di ateneo di posti di professore ordinario, di professore associato, di ricercatore, di personale tecnico e amministrativo. Lo statuto e i regolamenti disciplinano l'attribuzione, da parte delle università, di tali posti alle singole strutture interne all'ateneo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, è adottata la pianta organica del personale docente e ricercatore e del personale tecnico ed amministrativo, ivi compreso quello dirigenziale, sulla base di indicatori nazionali relativi al numero degli studenti, al numero dei corsi e dei moduli didattici attivati, al rapporto tra personale non docente, studenti iscritti e personale docente e ricercatore e al riequilibrio territoriale e delle aree disciplinari. Gli indicatori nazionali sono definiti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale (CUN).

4. I mezzi finanziari destinati al trattamento economico del personale docente corrispondente alla pianta organica di cui al comma 3 sono trasferiti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai singoli atenei, che li gestiscono assicurando il trattamento economico previsto, per il personale in servizio, dalle disposizioni vigenti, prevedendo quote aggiuntive di retribuzione per corsi e moduli didattici attivati sulla base della legge 19 novembre 1990, n. 341, fermi restando gli obblighi didattici stabiliti dalla legislazione vigente per i singoli docenti e ricercatori. Per la copertura finanziaria della predetta quota aggiuntiva i mezzi finanziari corrispondenti alla pianta organica sono comunque incrementati annualmente per una quota pari a un decimo. Ciascun ateneo stabilisce, con regolamento, la misura della retribuzione aggiuntiva per corsi e moduli eccedenti gli obblighi didattici dei singoli

professori e ricercatori. Ogni due anni la pianta organica di cui al comma 3 è soggetta a revisione secondo modalità indicate dallo statuto.

5. Nell'ambito della normativa sulla dirigenza statale, i funzionari con qualifica dirigenziale attuano i programmi deliberati dagli organi accademici disponendo autonomamente dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi e rispondono dei risultati conseguiti.

6. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione e di incarichi di direzione, anche di strutture tecniche, avvenga sulla base delle procedure previste dall'articolo 51, commi 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove compatibili con i principi stabiliti dalla presente legge.

7. Nell'ambito delle attività istituzionali, gli statuti delle università possono prevedere l'utilizzazione, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, di proprio personale presso altri enti di ricerca e presso altre università, previo assenso degli enti e delle università interessate.

Art. 14.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo di autogoverno e di programmazione nazionale del sistema dell'autonomia universitaria, al fine di favorirne sul territorio e per aree scientifiche e disciplinari la qualificazione e lo sviluppo equilibrato. Tale organo:

a) formula pareri vincolanti sui profili curricolari dei titoli di studio;

b) riceve comunicazione degli atti governativi e ministeriali sulle materie di competenza, nonché dei bilanci preventivi e consuntivi delle università;

c) formula al Parlamento e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pareri e osservazioni, anche avvalendosi di audizioni conoscitive e consulenze esterne;

d) dispone di proprio personale e di propri fondi iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con riferimento ai piani triennali di sviluppo delle università, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, il CUN formula pareri vincolanti sulla ripartizione per aree scientifiche e disciplinari e per sedi delle risorse finanziarie nonchè sulle assegnazioni dei posti di professore e di ricercatore. Il parere del CUN è altresì vincolante sulla ripartizione, tra università e progetti di ricerca di interesse nazionale, dei fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. La composizione del CUN è totalmente elettiva e paritetica fra le componenti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, nonchè rappresentativa di tutte le grandi aree scientifico-disciplinari. Le modalità di elezione dei componenti e di funzionamento del CUN sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 15.

(Conferenza permanente dei rettori)

1. La Conferenza permanente dei rettori è organo consultivo e formula relazioni e pareri rispetto al funzionamento, alla programmazione e allo sviluppo delle università e al diritto allo studio; dispone di fondi iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

TITOLO II

Art. 16.

(Enti di ricerca)

1. Gli enti di ricerca a carattere non strumentale, individuati con le procedure

di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si adeguano ai principi di cui alla presente legge dotandosi di ordinamenti autonomi, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, mediante l'adozione di propri regolamenti.

2. Con riferimento ai principi ed ai compiti previsti dalle leggi istitutive, ogni ente adotta propri regolamenti che disciplinano le finalità e i compiti dell'ente, la durata, la composizione e i compiti degli organi, i criteri e le procedure per la costituzione delle strutture scientifiche e di servizio, le norme sull'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, nonché sul personale.

3. Gli organi collegiali devono assicurare la rappresentanza delle componenti interne direttamente investite dalla disciplina prevista dai regolamenti.

4. Nel rispetto dei principi e dei compiti previsti dalle leggi istitutive degli enti di cui al comma 1, l'adeguamento delle norme in vigore, ove in contrasto con quanto indicato nel presente articolo, deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui al comma 1.

5. Nel caso di mancata adozione dei regolamenti nei termini previsti dal comma 4, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina, entro i successivi trenta giorni, un commissario, il quale provvede ad attivare nuove procedure per l'adozione dei regolamenti.

Art. 17.

(Attività di ricerca)

1. I principi generali di autonomia della ricerca, i criteri di mobilità e proprietà intellettuale del lavoro scientifico e tecnico e le modalità operative di cui all'articolo 16, ove non in contrasto con i fini istituzionali dei singoli enti, si applicano anche alle attività di ricerca comunque svolte all'interno delle istituzioni pubbliche a carattere non economico.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi

direttivi delle singole istituzioni introducono nei rispettivi regolamenti le conseguenti modificazioni.

Art. 18.

(Consiglio nazionale delle ricerche)

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge le sue funzioni sulla base delle leggi istitutive e di riforma dell'ente e delle prerogative previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il CNR è organizzato per dipartimenti e grandi aree di ricerca. La dimensione e la articolazione dei dipartimenti fanno riferimento di norma a compiti di coordinamento, gestione ed esecuzione di grandi progetti di ricerca inerenti alla programmazione nazionale.

3. Il CNR adotta regolamenti concernenti i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi; l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche, amministrative e di servizio; l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; il personale.

4. Ai regolamenti del CNR si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

TITOLO III

Art. 19.

*(Valutazione
della ricerca scientifica e tecnologica)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia istituisce il comitato di valutazione della ricerca scientifica dell'università e degli enti di ricerca.

5-ter. Ai fini della valutazione dei risultati dei programmi di ricerca e di formazione di

rilevanza nazionale e della promozione dell'attività di valutazione in ogni sede scientifica e formativa, il comitato effettua indagini sulle ricerche e sull'attività di formazione superiore, finanziate, con fondi a carico dello Stato, per il Parlamento, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, su richiesta, per singole università ed enti di ricerca. Le metodologie d'indagine e i risultati delle valutazioni sono integralmente resi pubblici.

5-quater. Oltre ai membri designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, fanno parte del comitato un rappresentante per ogni dipartimento scientifico del CUN, il presidente del CNR, i presidenti degli altri enti di ricerca».

Art. 20.

(Norme transitorie e finali)

1. Le università adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti e i regolamenti o, se già adottati, provvedono, entro sei mesi, alla nomina della commissione preposta alla revisione dello statuto, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4.

2. La commissione di cui al comma 1 adotta, entro un anno dalla sua costituzione, lo statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.

3. Nel caso di mancata costituzione degli organi competenti a deliberare gli statuti e i regolamenti, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina, entro i successivi trenta giorni, un commissario, il quale provvede ad attivare le procedure per la costituzione dei predetti organi. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i senati accademici integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, non siano pervenuti all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, il rettore ne decreta lo scioglimento e la rielezione.

4. Ai fini dell'acquisizione dei pareri tra università e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e tra strutture interne all'università, si applica il disposto di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali ed agli altri enti autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad essi riconosciute.

6. La Scuola normale di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze si adeguano alle disposizioni della presente legge.

7. Alle università non si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, all'articolo 17 del codice civile e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, come sostituito dall'articolo 5 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto, al trasferimento in proprietà alle singole università ed ai singoli enti dei beni immobili concessi in uso alla medesima data.

9. All'atto dell'adozione degli statuti e dei regolamenti delle università cessano di avere efficacia, per ciascuna università, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.